



SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITA' DIGITALE

Avviso nr. 20

19/03/2020

Attenzione: vedere anche l'[Avviso 24](#)

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

Premesso che, al fine di rilasciare le identità digitali, l'articolo 7, comma 2, del DPCM 24 ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)", richiede che la verifica dell'identità del soggetto richiedente avvenga *tramite esibizione a vista di un valido documento d'identità*.

Premesso che l'art. 20, comma 4, del Regolamento "Recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID", stabilisce che in caso di scadenza del documento identità fornito al gestore, *il gestore dell'identità digitale sospende di propria iniziativa l'identità, mettendo in atto meccanismi con i quali comunica la causa e la data della sospensione all'utente, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica e il recapito di telefonia mobile (attributi secondari essenziali forniti per la comunicazione)*.

Considerato l'art. 104 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che estende, fino al 31 agosto 2020, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del detto decreto.

Si informano i Gestori di identità digitale che, fermo restando tutte le altre verifiche, fino al termine previsto dal D.L. 18/2020 (alla data il 31 agosto 2020):

1. la verifica di cui all'articolo 7, comma 2, in premessa, può essere espletata anche mediante documenti di identità scaduti che, ai sensi del citato art. 104 del D.L. n. 18/2020, vedono prorogato il periodo di validità;
2. non si deve procedere alla sospensione delle identità prevista dal citato comma 4 dell'art.20 a causa della scadenza del documento di riconoscimento associato alla identità digitale.

Allo scadere del termine previsto dal D.L. 18/2020 (alla data, salve successive modifiche, il 31 agosto 2020), i Gestori di identità digitale dovranno applicare il citato articolo 20, sospendendo di propria iniziativa le identità così rilasciate e ponendo in essere le azioni previste per la loro riattivazione.

Il Responsabile del progetto SPID